



Tribunale di Grosseto

Al Presidente del Tribunale

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti

Al Consiglio Notarile

All'IVG

Il giudice delle esecuzioni immobiliari,

visto il periodo di materia di emergenza sanitaria da Covid 19 e la legislazione d'urgenza da intendersi qui richiamata;

visto, in particolare, che con l'ultimo D.L. n. 23 dell'8.4.2020 sono stati ulteriormente prorogati i termini di sospensione dell'attività giudiziaria e di rinvio d'ufficio delle udienze, attualmente fino all'11.5.2020;

considerato dunque che in questo difficile momento di emergenza sanitaria e di conseguente generale difficoltà per il sistema economico e, soprattutto, in ragione del prolungamento del periodo di sospensione dell'attività giudiziaria, appare opportuno disporre la trattazione, in via d'urgenza, dei progetti di distribuzione nell'ambito delle procedure esecutive, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83 comma 6 lettera a) del D.L. n 18/2020;

considerate le numerose istanze pervenute in tale senso dai creditori procedenti e intervenuti nelle varie procedure esecutive;

interpellato il Presidente del Tribunale ed avutone il consenso;

anticipando il contenuto della proposta già inviata alla Corte d'Appello di Firenze in ordine all'organizzazione dell'attività giudiziaria e alle modalità di trattazione delle udienze per il periodo successivo al 11.5.2020, sia nell'ambito delle procedure esecutive

individuali che concorsuali;

ritenuto inoltre opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito all'attività degli esperti stimatori, dei professionisti delegati e dei custodi giudiziari, ad integrazione dei precedenti provvedimenti

dispone quanto segue

A) In ordine alle udienze ex art.596 c.p.c. fissate per la discussione e l'approvazione del progetto di distribuzione.

Giova a tal proposito evidenziare che tali udienze, conformemente a quanto previsto dalle buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari proposte dalla VII commissione ed approvate all'unanimità dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 11 ottobre 2017, sono delegate in questo Tribunale ai professionisti incaricati delle operazioni di vendita.

Ed in particolare, il professionista delegato, che già fissa innanzi a sé l'udienza per la audizione del debitore e dei creditori, ex art. 596 cod. proc. civ., in ordine al progetto di distribuzione depositato telematicamente nei termini di legge, dando termine ai legali per il deposito delle note di precisazione del credito, dovrà sostituire a tale udienza la trattazione scritta di cui alla lettera h) dell'articolo 83 comma 7 del D.L n 18/2020, inviando il progetto al debitore e a tutti i creditori, corredato da un modulo per l'espressione del parere (favorevole o contrario - con eventuali motivazioni).

Nel caso in cui i legali di tutti gli aventi diritto si esprimano per l'approvazione del progetto, il professionista delegato darà atto dell'approvazione del progetto di distribuzione, rimettendo il fascicolo al giudice per i relativi incumbenti. Viceversa, nel caso in cui vi siano contestazioni, rimetterà il fascicolo al giudice che fisserà, dopo il 30.6.2020, udienza ex articolo 512 cpc per la risoluzione delle controversie distributive. Per i mandati di pagamento si rinvia a quanto già disposto con precedente circolare.

Le comunicazioni al debitore non costituito verranno fatte a sensi dell'articolo 492 cpc.

B) Attività dell'esperto stimatore

Fermo restando il divieto di accesso agli immobili già disciplinato con separata circolare, fino al 30.6.2020, l'esperto stimatore potrà comunque svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere,

ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica mentre, giova ribadire: sino alla data dal 30.6 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i pubblici uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente; i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

C) Attività del custode giudiziario

Anche per l'attività del custode giudiziario e forse a maggior ragione, in relazione alla stessa, vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti *et similia...*), invece:

-le visite, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al 30.6.2020;

- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 30.6.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso;

- il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

D) Attività di liberazione

Tutte le attività di esecuzione coattiva degli ordini di liberazione già emessi sino al 30 giugno 2020 sono sospese, ad eccezione di quanto previsto alle lettere a) e b) del quarto paragrafo del punto precedente;

E) Emissione dei decreti di trasferimento ex art. 586 c.p.c.

Il GE/GD può continuare ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e l'allegazione dei documenti avvenga esclusivamente in modalità telematica, compatibilmente con il ripristino dell'attività di cancelleria.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

Si richiamano, per quanto non espressamente previsto, le precedenti circolari.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti e al Consiglio Notarile, per la massima diffusione agli iscritti, nonché al custode IVG.

Si proceda anche alla pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Grosseto 14.4.2020

Il Giudice

Claudia Frosini

